



Municipio della Città di Asolo

cap. 31011

Provincia di Treviso

cod. fisc. 83001570262

Prot. n. 14.785

Asolo, 30 agosto 2012

DECRETO SINDACALE N. 83/2012

OGGETTO: Disciplina degli orari per il trasporto e per il seppellimento, inumazione e tumulazione dei cadaveri presso i cimiteri del Comune di Asolo.

IL SINDACO

Premesso che il servizio di custodia cimiteriale viene svolto da personale dipendente del Comune di Asolo;

Dato che la disciplina per il seppellimento, inumazione e tumulazione dei cadaveri presso i cimiteri del Comune di Asolo viene stabilito dal Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990) e dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Considerato che il personale comunale addetto alla custodia cimiteriale presta servizio ordinariamente dal lunedì al venerdì, e che il Comune di Asolo non utilizza la turnazione e non fa ricorso alla reperibilità;

Visto che il Regolamento comunale non disciplina l'orario per il trasporto e seppellimento dei cadaveri presso i cimiteri comunali di Asolo e che l'art. 22 del D.P.R. 285/90 prevede che sia il Sindaco a disciplinare l'orario per il trasporto, e quindi anche per il seppellimento, delle salme;

Data quindi la necessità di stabilire, come da consuetudine ormai consolidata, che il seppellimento delle salme sia limitato ai giorni feriali così da assicurare la presenza del custode cimiteriale o suo sostituto, per adempiere ai compiti di vigilanza e attività assistenza operativa in capo all'Amministrazione comunale;

Ritenuto quindi opportuno stabilire che:

- il trasporto funebre e il seppellimento, inumazione e tumulazione dei cadaveri devono avere luogo dal lunedì al sabato. Nei giorni di sabato il servizio è limitato alle ore 12.00. Al sabato pomeriggio possono essere autorizzati trasporti di salma fuori Comune, a condizione che agli adempimenti necessari sia stato ottemperato nella giornata precedente.
- Il trasporto di cadaveri ai fini della sepoltura all'interno del territorio comunale può essere effettuato non prima delle ore 8.00 del mattino e non dopo le ore 19.00 della sera; in ogni caso l'orario di trasporto dei feretri dovrà conciliare con l'orario d'apertura e chiusura dei cimiteri;
- i servizi funebri destinati ai cimiteri cittadini, di norma, non vengono effettuati il sabato pomeriggio e nei giorni di Domenica, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1° Novembre, 8 Dicembre, Natale, Santo Stefano ed ogni altra festività.
- per far fronte alle esigenze di continuità del servizio di trasporto funebre, i servizi non

dovranno essere sospesi per due giorni consecutivi. In caso di doppia festività i servizi funebri si effettueranno nella mattinata della seconda festività;

- in caso di gravi e giustificati motivi il Sindaco può derogare quanto previsto dal presente Decreto;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 35 dello Statuto Comunale;

STABILISCE

come di seguito indicato gli orari per il trasporto e per il seppellimento, inumazione e tumulazione dei cadaveri presso i cimiteri del Comune di Asolo:

- il trasporto funebre e il seppellimento, inumazione e tumulazione dei cadaveri devono avere luogo dal lunedì al sabato. Nei giorni di sabato il servizio è limitato alle ore 12.00. Al sabato pomeriggio possono essere autorizzati trasporti di salma fuori Comune, a condizione che agli adempimenti necessari sia stato ottemperato nella giornata precedente;

- Il trasporto di cadaveri ai fini della sepoltura all'interno del territorio comunale può essere effettuato non prima delle ore 8.00 del mattino e non dopo le ore 19.00 della sera; in ogni caso l'orario di trasporto dei feretri dovrà conciliare con l'orario d'apertura e chiusura dei cimiteri;

- i servizi funebri destinati ai cimiteri cittadini, di norma, non vengono effettuati il sabato pomeriggio e nei giorni di Domenica, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1° Novembre, 8 Dicembre, Natale, Santo Stefano ed ogni altra festività.

- per far fronte alle esigenze di continuità del servizio di trasporto funebre, i servizi non dovranno essere sospesi per due giorni consecutivi. In caso di doppia festività i servizi funebri si effettueranno nella mattinata della seconda festività;

In caso di gravi e giustificati motivi il Sindaco può derogare quanto previsto dal presente Decreto.

E' da intendersi abrogata ogni altra disposizione comunale difforme al presente Decreto.

Demanda

Agli Uffici la trasmissione della presente Ordinanza alla Parrocchie, agli operatori del settore e la pubblicazione nel sito istituzionale, al fine di dare adeguata informazione a tutta l'utenza.

Avverte

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Sindaco
Avv. Loredana Baldisser

